



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche europee
Ufficio per la cittadinanza europea, il mercato interno e
AA.GG. - Servizio mercato interno I –

Applicazione degli articoli 290 (atti delegati) e 291 (atti di esecuzione) del TFUE

GLI ATTI DELEGATI: articolo 290 del TFUE:

Il trattato di Lisbona crea una nuova categoria di atti giuridici: gli atti delegati. Il legislatore delega cioè alla Commissione il potere di adottare atti “non legislativi” di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali di un atto legislativo, delimitando esplicitamente obiettivi, contenuto, durata e portata della delega e fissando le condizioni cui è soggetta la delega stessa.

In particolare, gli atti delegati possono precisare determinate caratteristiche tecniche o modificare alcuni elementi di un atto legislativo. L’obiettivo è quello di far sì che il legislatore possa concentrarsi sull’orientamento politico e sugli obiettivi da raggiungere, senza inoltrarsi in discussioni eccessivamente tecniche.

Per l’adozione di atti delegati la Commissione si avvale di un gruppo di esperti che non esprime un parere formale; il Parlamento ha diritto di essere informato e può intervenire insieme ai gruppi di esperti. L’atto legislativo di base può prevedere il diritto di revoca della delega da parte del Parlamento e del Consiglio. Inoltre, il legislatore stabilisce le condizioni in base alle quali la delega va assunta. L’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’UE precisa che il Consiglio e il Parlamento possono anche revocare la delega.

GLI ATTI DI ESECUZIONE: articolo 291 del TFUE:

Il trattato di Lisbona rafforza le competenze di esecuzione della Commissione. L’applicazione del diritto europeo nel territorio degli Stati membri è per principio di competenza degli Stati membri. Tuttavia, alcune misure da adottare, richiedono un'**attuazione uniforme** nell’UE. Pertanto, qualora siano necessarie condizioni uniformi di esecuzione, gli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione, detti anche “atti di base” conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione. Per la loro elaborazione la Commissione si avvale del supporto tecnico di appositi comitati di esperti da essa presieduti e composti dai rappresentanti degli Stati membri. I comitati di esperti, contrariamente ai gruppi di esperti per gli atti delegati, possono

emanare un parere dietro votazione. Al riguardo si ricorda che il regolamento 182/2011, entrato in vigore il 1 marzo 2011 stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. Il suddetto regolamento individua due procedure di base per l'adozione di tali atti, definite procedura d'esame e procedura consultiva (che si sostituiscono alle "4" procedure previste nella decisione 1999/468) e che prevedono maggioranza diverse per l'approvazione dei pareri del Comitato: maggioranza qualificata per la procedura d'esame e maggioranza semplice per la procedura consultiva. L'approvazione di questo regolamento costituisce uno snodo rilevante per dare seguito a una delle scelte più significative introdotte con il Trattato di Lisbona, vale a dire la separazione tra le competenze delegate alla Commissione (art. 290) e le competenze di esecuzione previste dall'articolo 291.